

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-3641 del 11/07/2017                                                                                                                                                            |
| Oggetto                     | FC17T0003 - RIO DELL'ACQUA. CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CON PONTE CARRABILE SUL RIO DELL'ACQUA IN LOCALITA' SAN VITTORE IN COMUNE DI CESENA (FC). DITTA: COMUNE DI CESENA . |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-3768 del 11/07/2017                                                                                                                                                           |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                         |
| Dirigente adottante         | ROBERTO CIMATTI                                                                                                                                                                                |

Questo giorno undici LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.



## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

### Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CON PONTE CARRABILE SUL RIO DELL'ACQUA IN LOCALITÀ SAN VITTORE IN COMUNE DI CESENA (FC).

DITTA: COMUNE DI CESENA

PRATICA: FC17T0003 - RIO DELL'ACQUA.

VISTE:

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento agli articoli 14, 16 e 19;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, presentata in data 27/01/2017 e registrata il 02/02/2017 al n. PGFC/2017/1586 di protocollo, l'Ing. Natalino Borghetti in qualità di dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cesena - in nome e per conto del comune di Cesena, Codice Fiscale 00143280402, con sede in Piazza del Popolo n. 10, ha chiesto la concessione per attraversamento con ponte carrabile del Rio dell'Acqua in località San Vittore in Comune di Cesena (FC);

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;

- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena prot. n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;

#### RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;
- la nota a firma del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. NP/2008/722 del 15/01/2008 con la quale gli Enti Locali sono stati esentati, a partire dal 01/01/2008, dal pagamento del canone quando utilizzano aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro,

#### DATO ATTO:

- che l'area oggetto della domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20 comma 9 L.R.7/2004 in € 75,00 che risultano versati alla Regione Emilia-Romagna in data 19/01/2017;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 728 del 15/03/2017, ritenuta conforme l'utilizzazione prospettata agli strumenti di pianificazione di bacino, ha rilasciato il nulla osta idraulico con prescrizioni, che questa Agenzia fa proprie riportandole nel disciplinare di concessione all'Articolo 3 "Prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale";

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 19;

SU PROPOSTA della Posizione Organizzativa *Gestione Tecnico-Amministrativa delle Aree del Demanio Idrico e delle Risorse Idriche* e Responsabile del Procedimento Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Forlì-Cesena;

Dato atto che sono state apportate alcune correzioni a imprecisioni contenute nella proposta, che non hanno modificato le risultanze istruttorie;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al Comune di Cesena - Codice Fiscale 00143280402 - con sede in Piazza del Popolo n. 10, l'occupazione dell'area demaniale in attraversamento del Rio dell'Acqua con ponte carrabile in località San Vittore in Comune di Cesena (FC), in area individuata catastalmente al Foglio 160 fronte mappali 138 e foglio 161 fronte mappali 50-52 e Foglio 185 fronte mappali 1282; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto;
2. la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2035;
3. di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale da parte degli Enti Locali risulta esente così come specificato in premessa;
4. di stabilire che l'importo delle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" delle Entrate del Bilancio Regionale.
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
6. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpa e alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
7. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;

**Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)\***

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. FC17T0003 a favore del Comune di Cesena - Codice Fiscale 00143280402 - con sede in Piazza del Popolo n. 10.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'attraversamento del Rio dell'Acqua in località San Vittore in Comune di Cesena (FC), in un tratto distinto catastalmente al Foglio 160 fronte mappali 138 e foglio 161 fronte mappali 50-52 e Foglio 185 fronte mappali 1282; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto.

L'occupazione demaniale e le opere saranno eseguite in conformità all'elaborato grafico parte integrante del presente atto, oltre agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

### **Articolo 2**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese eventuali imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 3**

#### **“PRESCRIZIONI RECEPITE DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE”**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, da rispettare al fini dell'efficacia della presente concessione:

- 1. le sponde del tratto di alveo posto a valle del nuovo ponte dovranno essere raccordate al tratto già realizzato con le stesse modalità costruttive (massi arenacei);*
- 2. il fondo dello scatolare dovrà essere sagomato con una savanella di magra raccordata con la sezione di monte e di valle;*
- 3. la durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data della determina di concessione per l'esecuzione dei lavori e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 4. il tecnico incaricato dal Richiedente dovrà predisporre e trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, in via L. Lucchi n. 285 – Cap. 47521 – Cesena(FC), il crono programma per l'esecuzione dell'intervento, nonché **le date di inizio e di fine dei lavori**. Il crono programma richiesto potrà essere inviato a mezzo posta elettronica, [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it) e a [stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it), o consegnate a mano presso gli uffici di riferimento;*
- 5. la data di inizio effettivo dei lavori dovrà essere comunicata almeno 5 giorni prima la loro esecuzione;*

6. *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*
7. *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Cesena.*
8. *Il Concessionario dovrà sempre garantire durante i lavori l'ufficiosità idraulica del tratto di alveo interessato dai medesimi;*
9. *Dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che, entro tre mesi dalla loro ultimazione, ne attesti la loro regolare esecuzione e li riconosca quindi conformi agli elaborati progettuali presentati;*
10. *Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.*
11. *Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nell'area oggetto della richiesta di concessione, dovranno essere rimossi e trattati e smaltiti secondo la normativa vigente.*
12. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria dell'opera realizzata e di pulizia del tratto interessato dall'attraversamento, estesi per almeno 10 metri a monte ed a valle dello stesso. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie trasportati dalla corrente che si dovessero accumulare sotto il ponte od in prossimità dello stesso. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere esistenti a carico del richiedente.*
13. *Il richiedente è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati.*
14. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate*

*non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

- 15. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- 16. Per l'esercizio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti.*
- 17. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- 18. di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.*
- 19. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 20. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a*

*propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.*

*21. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

#### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammissa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**